

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI (Denominazione istituzione scolastica) con sede in ROMA (00193) via VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 13, codice fiscale 80210770584 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal /dalla prof. MARIA URSO nato/a a GROTAMINARDA il 12/06/1957, codice fiscale RSUMRA57H52E206D;

E

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense 159 cap 00154, codice fiscale 04400441004, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Delegato del Rettore per i rapporti con gli enti territoriali, gli istituti scolastici ed il mondo del lavoro, prof. Manfredi Merluzzi, nato a Roma l'8/11/1966, autorizzato a sottoscrivere il presente Atto.

Nel seguito denominate anche le "Parti".

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza Scuola-Lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- il Miur- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha predisposto in data 8/10/2015 una Guida Operativa per le Scuole;
- in data 16/01/2017 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre, in base al quale, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche relativamente al POF, le parti si sono impegnate a collaborare nelle attività finalizzate alla realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, alla realizzazione di stage e tirocini presso le scuole e alla formazione del personale della Scuola.

Considerato che l'Università degli Studi Roma Tre

- è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro;
- ha quale compito istituzionale l'Alta Formazione e l'avvio degli studenti al mondo del lavoro ed intende concorrere, assieme alle istituzioni scolastiche, alla creazione di percorsi verticali efficaci allo sviluppo delle competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro;
- ritiene l'estensione dell'orientamento all'intero ultimo triennio della scuola superiore come un'opportunità utile a evitare dispersione e abbandono nei corsi universitari anche attraverso un più stretto collegamento con la realtà produttiva;
- ha le risorse e le competenze necessarie per avviare percorsi di formazione (Master di I e II livello e Corsi di Formazione e Alta Formazione) destinati alla qualificazione del Personale scolastico nei temi della didattica e dell'identità europea e per promuovere iniziative destinate alla formazione in servizio degli insegnanti;
- è in grado di attivare percorsi di orientamento e di sviluppo delle competenze con particolare riferimento al settore della Pubblica Amministrazione, e di costruire percorsi formativi articolati, oltre che sulla didattica frontale, anche in modalità di e-learning, di videoconferenza e in attività di laboratorio.

Si conviene quanto segue:

Art. 1. OGGETTO

1. L'Università degli Studi Roma Tre, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere in Alternanza Scuola-Lavoro, a titolo gratuito, presso le proprie strutture, gli studenti proposti dalla Scuola [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".
2. I singoli Progetti Formativi di Alternanza Scuola-Lavoro saranno concordati successivamente, di volta in volta, tra l'Istituzione scolastica e le singole strutture ospitanti dell'Università (Sistema Bibliotecario di Ateneo, Roma Tre Radio, Teatro Palladium, Dipartimenti e Scuole, Laboratori e Centri di Ricerca e Servizi) nell'ambito delle disposizioni della presente convenzione.

Art. 2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Alternanza Scuola-Lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in Alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3. OBBLIGHI DEL DOCENTE TUTOR INTERNO E DEL TUTOR ESTERNO

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il progetto formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di Alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di Alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici collegati all'attività che verrà svolta, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del progetto formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del progetto formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal progetto formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI

Durante lo svolgimento del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Gli studenti, in quanto iscritti all'istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre quest'ultima assicura ciascuno studente presso l'INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluse le attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolte fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. L'istituzione scolastica assicura dunque il/i beneficiario/i del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e alla sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Alternanza;

- informare/formare gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

3. In caso di partecipazione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro di studenti minorenni, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire la veridicità della firma del genitore dello studente minorenne, archiviandone eventuale documento di identità.

4. In caso di partecipazione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro di studenti con disabilità, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire gli eventuali servizi di sostegno e supporto nelle fasi sia di spostamento che di svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 6 OBBLIGHI DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE OSPITANTI

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in Alternanza, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7 DURATA

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni ed è valida fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun progetto formativo presso il soggetto ospitante e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8 RECESSO E SCIoglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo personalizzato.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi specifici già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi specifici di cui all'art. 7 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12 REGISTRAZIONE

Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Luogo e Data

LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI
Il Legale Rappresentante

Università degli Studi Roma Tre

Il Delegato del Rettore